

Reg. 22-12-2004 n. 13

Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

Pubblicato nel B.U. Marche 5 gennaio 2005, n. 1.

Art. 17

Requisiti generali.

1. Il personale di cui al presente capo:

a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

1-bis. La lettera a) del comma 1 si applica altresì ai soggetti privati individuati all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge (5).

(5) Comma aggiunto dall'art. 3, Reg. 28 luglio 2008, n. 1.